

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DIVISIONE 6

Roma, 2 4 FEB. 2011

Prot. R.U. 1508 - 12.06.03 - 12.06.04 - 12.06.06

## A TUTTI GLI U.S.T.I.F. LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma Uff. Trasporti Funiviari Palazzo Provinciale 3/B Via Crispi, 10 39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma
Servizio Impianti a Fune
Via Brennero 136
Centro "Le Fornaci-Barchessa"
38100 TRENTO

Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Commercio
e Trasporti - Serv. Infrastrutture
Funiviarie
Loc. Grand Chemin 34
11020 ST. CHRISTOPHE (AO)

Alla Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Regionale Viabilità e Trasporti Via Giulia 75/1 34126 TRIESTE

All'ACIF c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO Corso Galileo Ferraris, 164 10134 TORINO

J.

All'ANITIF c/o Ing. Sergio TIEZZA Via Colz, 85 39030 <u>LA VILLA IN BADIA</u> (BZ)

All'ANEF c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI Via Boffalora, 13 23100 <u>SONDRIO</u>

OGGETTO: Criteri di sicurezza per il riposizionamento di sciovie e di funivie monofuni ad attacchi fissi e ad ammorsamento automatico in servizio pubblico.

Vista la circolare ministeriale prot. n. 352 del 31/03/1994;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle sedute della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri del 18/03/2009 e del 02/12/2010;

Vista la necessità di integrare le disposizioni contenute nella circolare sopra richiamata;

Si dispone quanto segue:

- 1. La presente circolare si applica al riposizionamento di funivie monofuni con movimento unidirezionale a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli e di sciovie a fune alta, adibite al trasporto di persone.
- 2. Ai fini della presente circolare, si utilizzano le seguenti definizioni:
  - per *riposizionamento* di un impianto si intende lo smontaggio, il trasporto comprensivo dell'eventuale immagazzinamento provvisorio e il rimontaggio dello stesso impianto, utilizzando per quanto possibile tutti gli elementi costruttivi dell'impianto esistente;
  - per costruttore s'intende una ditta specializzata, di comprovata esperienza, per progettazione, montaggio in loco ed assistenza, per le parti elettromeccaniche di impianti a fune.
- 3. Le funivie monofuni e le sciovie in servizio pubblico possono essere riposizionate subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e nel rispetto delle procedure di seguito indicate:
  - 3.1 L'impianto da riposizionare non deve avere interrotto il pubblico esercizio da più di trentasei mesi antecedenti alla data della domanda di cui al punto 3.3 e non deve avere superato all'atto della domanda stessa la scadenza corrispondente al



secondo periodo previsto per la Revisione Generale dal paragrafo 3.2 del D.M. 02/01/1985 n. 23.

- 3.2 Tutti gli adempimenti connessi con il riposizionamento dell'impianto sono affidati ad un costruttore come definito al punto 2, che assume pienamente per l'intero impianto riposizionato la responsabilità delle operazioni di riposizionamento secondo tutte le attribuzioni e le incombenze spettanti ad un costruttore di impianti a fune. Tale costruttore deve essere preferibilmente quello originario.
- 3.3 Prima dello smontaggio dell'impianto da riposizionare, la Società che esercirà l'impianto per il tramite degli organi regionali o degli enti locali territoriali presenta all'U.S.T.I.F. territorialmente competente per il luogo del riposizionamento apposita domanda, corredata da:

un progetto preliminare redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa

tecnica di riferimento;

- una relazione che evidenzi il comportamento dell'impianto nell'esercizio svolto, redatta dal Direttore di esercizio dell'impianto da riposizionare.
- 3.4 Esaminata la documentazione di cui al punto 3.3, l'U.S.T.I.F. competente per il luogo del riposizionamento, prima di autorizzare lo smontaggio, dispone l'effettuazione di una visita di sopralluogo finalizzata alla constatazione delle condizioni generali dell'impianto. Alla suddetta visita della quale viene redatto apposito verbale partecipano uno o più funzionari tecnici dell'U.S.T.I.F., un rappresentante del costruttore incaricato del riposizionamento, il Direttore di Esercizio dell'impianto da riposizionare o qualora lo stesso non sia più in attività di servizio il proposto Direttore di Esercizio dell'impianto in argomento ed il progettista del riposizionamento.
- Nel caso in cui la Società esercente intenda effettuare solo lo smontaggio di un 3.5 impianto - per il quale ricorrano le condizioni di cui al punto 3.1 - ed il successivo immagazzinamento dello stesso, la stessa Società - per il tramite degli organi regionali o degli enti locali territoriali - presenta all'U.S.T.I.F. territorialmente competente apposita domanda. L'U.S.T.I.F. competente, prima di autorizzare lo smontaggio, dispone l'effettuazione di una visita di sopralluogo finalizzata alla constatazione delle condizioni generali dell'impianto. Alla suddetta visita - della quale viene redatto apposito verbale - partecipano uno o più funzionari tecnici dell'U.S.T.I.F., un rappresentante del costruttore incaricato dello smontaggio e il Direttore di Esercizio dell'impianto da smontare. Le operazioni di smontaggio e di immagazzinamento avvengono a cura del costruttore incaricato dello smontaggio. L'impianto in argomento, opportunamente smontato e inventariato in tutti i suoi componenti, contenenti l'indicazione dei rispettivi numeri di matricola identificativi degli stessi, riportati in apposito verbale redatto a cura della ditta costruttrice - da inviare all'U.S.T.I.F. territorialmente competente - dovrà essere immagazzinato in idonei locali, a cura della Società esercente, e potrà essere riutilizzato, nel rispetto della procedura indicata nei successivi punti, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data della domanda di smontaggio. Al riguardo, si precisa che l'impianto dovrà essere riposizionato a cura dello stesso costruttore che ha effettuato lo smontaggio.
- 3.6 Tenendo conto del comportamento dell'impianto nell'esercizio svolto, evidenziato nella specifica relazione di cui al punto 3.3, nonché di quanto deciso e verbalizzato



in occasione della visita di sopralluogo di cui al punto 3.4, viene redatto il progetto di riposizionamento di cui al punto 3.12 che deve contenere, oltre alla consueta documentazione prevista dalla normativa tecnica, quanto segue:

- a) le caratteristiche generali dell'impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;
- b) le caratteristiche specifiche e le prestazioni di ciascuno dei sottosistemi omogenei dell'impianto originario (stazioni, sostegni, veicoli, ecc.) confrontate con quelle dell'impianto riposizionato;
- c) l'elenco dettagliato delle strutture e degli elementi dell'impianto che si prevede di reimpiegare;
- d) un giudizio di compatibilità delle strutture e/o degli elementi di nuova fabbricazione con quelli preesistenti;
- e) il programma dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti previsti, i quali non possono comunque essere di livello inferiore a quanto previsto dal paragrafo 5 Revisioni Generali del D.M. 02/01/1985 n. 23;
- f) le eventuali richieste di deroga.
- 3.7 Nel progetto devono essere precisate le norme di riferimento, secondo il criterio seguente:
  - a) le parti riutilizzate nel riposizionamento o quelle sostitutive qualora identiche a quelle originarie devono rispondere alla normativa vigente al momento della loro costruzione;
  - b) le parti elettromeccaniche di nuova progettazione per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D. Leg.vo 210/2003 devono rispondere alla vigente normativa tecnica del settore funiviario (D.M. 04/08/1998 n.400, DD.MM. 08/03/1999, D.M. 15/03/1982 n. 706, D.M. 15/04/2002); in alternativa, è possibile utilizzare l'istituto della certificazione, verificando la compatibilità delle parti di nuova progettazione con l'impianto da riposizionare;
  - c) le attrezzature (scale, pedane, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedere per le operazioni di ispezione e manutenzione dell'impianto devono rispondere a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti al momento del riposizionamento.

## 3.8 Nessuna riutilizzazione è ammessa:

- a) per le parti dell'impianto che risultano lesionate o in cattive condizioni (per stato di usura, corrosione, ecc.);
- b) per tutti gli organi in movimento che richiedono modifiche sostanziali.



- 3.9 Possono essere ammessi carichi maggiori di quelli risultanti dal progetto originario (ove per carichi si intendono le azioni derivanti dalla fune sui vari elementi dell'impianto nelle diverse condizioni), alle condizioni seguenti:
- a) i nuovi carichi agenti sulle parti da riutilizzare non devono superare l'80% dei carichi considerati ammissibili nel progetto originario, comunque nel rispetto della normativa vigente al momento del riposizionamento;
  - b) deve essere dimostrato, con idonea certificazione, che le caratteristiche dei materiali delle parti da riutilizzare rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento del riposizionamento.

## 3.10 Per le funi:

- a) devono essere comunque rispettate le vigenti disposizioni in merito alla durata massima consentita, per le diverse tipologie di impianti;
  - b) non devono essere riutilizzate le funi tenditrici, le funi dei circuiti di linea e le funi portanti i cavi;
- c) le funi portanti-traenti possono essere riutilizzate, se rispondono ai seguenti criteri:
- lo stato generale della fune (corrosione, geometria della fune) ne consente il riutilizzo;
  - la fune non è stata sottoposta a riparazione;
    - i controlli non distruttivi effettuati dopo il montaggio devono dimostrare che non sono state superate le riduzioni della sezione metallica previste dai decreti ministeriali vigenti;
    - la fune non deve essere soggetta ad un incremento di tensione rispetto a quella del progetto dell'impianto originario;
    - per gli impianti costruiti secondo il D.Lgs. 210/2003 la fune non deve aver superato dieci anni dalla data di posa in opera.
    - 3.11 Per gli impianti costruiti secondo il D.Lgs. 210/2003, il progettista deve redigere l'analisi di sicurezza e la relativa relazione di sicurezza, confrontandole con quelle dell'impianto originario. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni per alcuni componenti di sicurezza e sottosistemi, gli stessi devono essere sottoposti a nuova certificazione.
    - 3.12 Il progetto di riposizionamento rispettivamente definitivo per le funivie monofuni ed esecutivo per le sciovie deve pervenire all'U.S.T.I.F. territorialmente competente per il tramite degli organi regionali o degli enti locali territoriali entro un anno dalla data della domanda di cui al punto 3.3 o dalla data della domanda di smontaggio di cui al punto 3.5.
    - 3.13 Gli U.S.T.I.F. in indirizzo informeranno la Divisione 6 della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale solamente in merito alle richieste di riposizionamento di impianti di competenza della Sede Centrale, correlandosi con la stessa Divisione per la relativa istruttoria, anche ai fini di un eventuale successivo esame del progetto da parte della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri.



- 3.14 A fine lavori, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa tecnica, deve essere presentata una relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa al giudizio dettagliato sull'esito dei controlli, verifiche ed adeguamenti richiamati al punto 3.6 lettera e), nonché sui conseguenti provvedimenti adottati, che non possono comunque essere inferiori a quanto previsto dal paragrafo 5. Revisioni Generali del D.M. 02/01/1985 n. 23, corredata della prescritta documentazione probatoria. Per gli impianti costruiti secondo il D.Lgs. 210/2003, per i sottosistemi certificati deve essere rilasciata una nuova dichiarazione di conformità.

  In merito ai materiali impiegati, le loro caratteristiche devono risultare:
  - a) per le parti riutilizzate, dai certificati originari o dalle dichiarazioni del costruttore originario, ovvero da nuovi certificati rilasciati da laboratori accreditati;
  - b) per le parti riutilizzate sottoposte a sollecitazioni maggiori di quelle originarie, da certificati originari rilasciati da laboratori accreditati o da nuovi certificati nel caso in cui non si evinca dai certificati originari che le caratteristiche dei materiali rispettano la normativa vigente all'atto del riposizionamento;
  - c) per le parti nuove non certificate, da certificati rilasciati da laboratori accreditati.
- 3.15 Per l'impianto riposizionato, la vita tecnica coincide con quella dell'impianto originario, decorrente dalla data di effettuazione della visita di ricognizione per la prima apertura al pubblico esercizio dell'impianto originario.

  Dalla data di effettuazione della visita di ricognizione relativa all'impianto riposizionato decorre la periodicità delle scadenze relative alle revisioni speciali e generali di cui al D.M. 02/01/1985 n. 23.
- 3.16 Il manuale contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, prescritto dal paragrafo 4.2 del D.M. 02/01/1985 n. 23, deve essere predisposto per l'impianto riposizionato.
  - 4. Sono abrogate la circolare ministeriale prot. n. 352(56)71.32.2 del 31/03/1994 e le successive disposizioni emesse al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE (dr. ing. Virginia DI GIAMBATTISTA)